

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DI DONAZIONE E DI COMODATO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

INDICE

| ART. | DESCRIZIONE | PAG. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Oggetto del regolamento | 2 |
| 2 | Disciplina dei contratti di donazione e di comodato | 2 |
| 3 | Proposta di donazione di beni | 2 |
| 4 | Presupposti per l'accettazione della proposta di donazione di beni | 3 |
| 5 | Procedimento per l'accettazione della proposta di donazione di beni | 3 |
| 6 | Forma della donazione di beni | 4 |
| 7 | Beni consumabili in prova | 4 |
| 8 | Proposta di comodato | 4 |
| 9 | Presupposti per l'accettazione della proposta di comodato | 5 |
| 10 | Procedimento per l'accettazione della proposta di comodato | 5 |
| 11 | Proposta di donazione di denaro | 6 |
| 12 | Presupposti per l'accettazione della proposta di donazione di denaro | 6 |
| 13 | Procedimento per l'accettazione della proposta di donazione di denaro | 6 |
| 14 | Forma della donazione di denaro | 7 |
| 15 | Offerte anonime in denaro | 7 |
| 16 | Beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e beni non consumabili in prova/visione. | 7 |
| 17 | Collaudo dei beni | 7 |

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DI DONAZIONE E DI COMODATO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- 1) il procedimento diretto alla conclusione di contratti di donazione proposti all'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, d'ora innanzi più brevemente "Azienda Ospedaliera", aventi ad oggetto denaro o altri beni mobili; tale procedimento è disciplinato nel capo 2;
- 2) il procedimento diretto alla conclusione di contratti di comodato proposti all'Azienda Ospedaliera aventi ad oggetto beni mobili; tale procedimento è disciplinato nel capo 3.

Art. 2 Disciplina dei contratti di donazione e di comodato

I contratti di donazione e di comodato sono disciplinati dal codice civile, salve eventuali modifiche o integrazioni pattuite tra le parti.

CAPO 2 ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DONAZIONE DI BENI

art. 3 Proposta di donazione di beni

1. Nella proposta di donazione sono dichiarati:

- 1) il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;
- 2) la volontà di donare il bene mobile (*animus donandi*);
- 3) l'eventuale struttura organizzativa dell'Azienda Ospedaliera cui il proponente intende destinare il bene mobile;
- 4) qualora oggetto della donazione sia un bene mobile:
 - a) la marca, il modello, il costo (IVA inclusa);
 - b) se il bene è stato acquistato dal proponente:
 - la cessione del diritto di garanzia relativo alla cosa venduta; la cessione è sottoposta alla condizione della accettazione della proposta di donazione;
 - l'impegno ad allegare copia della fattura d'acquisto e copia dei documenti relativi alla garanzia;
 - c) se il bene è uno strumento biomedicale, la conformità di esso alla normativa che ne disciplina le caratteristiche, se possibile indicando gli estremi della normativa stessa ed allegando i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica);
 - d) eventuali ulteriori requisiti individuati in via generale dalla Direzione Aziendale per determinati tipi di beni;
 - e) l'eventuale esistenza di diritti di esclusiva su beni di consumo o accessori del bene;

- f) l'impegno a consegnare i manuali d'uso e i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica);
- 5) l'eventuale onere a carico dell'Azienda Ospedaliera.

art. 4

Presupposti per l'accettazione della proposta di donazione di beni

Salvo giustificato motivo, la proposta di donazione è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- 1) la proposta contiene le indicazioni di cui all'art. 3;
- 2) il bene mobile è strumentale all'attività istituzionale della struttura cui è destinato;
- 3) se il proponente è un imprenditore:
 - a) la proposta non deve essere formulata durante il procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati o che sono stati invitati a parteciparvi; qualora la proposta sia presentata durante un procedimento contrattuale, il procedimento diretto all'accettazione della donazione è interrotto sino alla conclusione del procedimento contrattuale;
 - b) il proponente non deve avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori del bene oggetto della proposta, salvo che, sussistendo tali diritti di esclusiva:
 - intenda donare anche tali beni;
 - la proposta di donazione sia formulata successivamente all'acquisto dei beni da parte dell'Azienda;
- 4) qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento biomedicale, esso dovrà avere caratteristiche tali da farlo ritenere sicuro;
- 5) qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento informatico, esso dovrà essere compatibile con il sistema informatico dell'Azienda;

Art. 5

Procedimento per l'accettazione della proposta di donazione di beni

1. La S.C. Approvvigionamenti anzitutto verifica che la proposta di donazione contenga le indicazioni di cui all'art. 3. Se una o più di esse sono assenti, invita il proponente ad integrare la proposta.
2. La S.C. Approvvigionamenti accerta quindi l'esistenza dei presupposti indicati nell'articolo 4, nn. 2-6, richiedendo per iscritto parere:
 - 1) al Direttore Amministrativo/Sanitario competente sul presupposto indicato nel numero 2 dell'articolo 4;
 - 2) provvede in autonomia e richiede parere alla S.C. Servizio Tecnico sul presupposto indicato nel n. 3, lettere a) e b), dell'articolo 4;
 - 4) alla S.C. Ingegneria Clinica con riguardo al presupposto indicato nel numero 4 dell'articolo 4;
 - 5) alla S.C. Sistema Informatico, con riguardo al presupposto indicato nel numero 5 dell'articolo 4.
3. La S.C. Approvvigionamenti risolve altre eventuali questioni relative alla donazione.
4. L'accettazione della donazione è stabilita con deliberazione del Direttore Generale. Nella deliberazione devono essere tra l'altro precisate le condizioni di garanzia. La deliberazione è trasmessa:
 - 1) alla Struttura cui il bene è destinato;
 - 2) alla S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie;
 - 3) alla S.C. Ingegneria Clinica, qualora oggetto della donazione sia uno strumento biomedicale;

4) alla S.C. Sistema Informatico, qualora oggetto della donazione sia uno strumento informatico.

Art. 6

Forma della donazione di beni

1. La donazione di modico valore è conclusa con scambio di corrispondenza, anche via fax, salvo che le parti prevedano una forma diversa. E' di modico valore la donazione che non diminuisce in modo apprezzabile il patrimonio del donante.
2. La donazione di valore non modico è conclusa con atto pubblico.

Art. 7

Beni consumabili in prova

1. I beni consumabili in prova sono acquisiti nella quantità strettamente necessaria alla prova.
2. Tali beni sono acquisiti non a titolo di donazione, ma a titolo di acquisto a titolo gratuito a scopo di prova (assenza dell'*animus donandi*).
3. L'accettazione è effettuata dalla Struttura utilizzatrice, di regola sottoscrivendo il documento di trasporto del bene.

CAPO 3

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI COMODATO

art. 8

Proposta di comodato

1. Nella proposta di comodato sono dichiarati:
 - 1) il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;
 - 2) la marca, il modello, il costo (IVA inclusa) del bene;
 - 3) l'eventuale esistenza di diritti di esclusiva su beni di consumo o accessori del bene;
 - 4) le condizioni di manutenzione;
 - 5) se il bene è uno strumento biomedicale, la conformità di esso alla normativa che ne disciplina le caratteristiche, indicando gli estremi della normativa stessa;
 - 6) eventuali ulteriori requisiti individuati in via generale dalla Direzione Aziendale per determinati tipi di beni;
 - 7) la struttura organizzativa dell'Azienda cui il proponente intende destinare il bene;
 - 8) il periodo di comodato;
 - 9) le eventuali deroghe o integrazioni della disciplina del comodato del codice civile;
 - 10) l'eventuale onere a carico dell'Azienda Ospedaliera.
2. Alla proposta di comodato sono allegati, se esistenti, i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica) e i manuali d'uso.

art. 9

Presupposti per l'accettazione della proposta di comodato

Salvo giustificato motivo, la proposta di comodato è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- 1) contiene le indicazioni di cui all'art. 8;
- 2) il bene è strumentale all'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera;
- 3) se il proponente è un imprenditore:
 - a) la proposta non deve essere formulata durante il procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati o che sono stati invitati a presentare offerta;
 - b) il proponente non deve avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori del bene oggetto della proposta, salvo che, sussistendo tali diritti di esclusiva:
 - intenda donare o dare in comodato tali beni;
 - la proposta di comodato sia successiva all'acquisto dei beni da parte dell'Azienda Ospedaliera;
- 4) qualora oggetto della proposta di comodato sia uno strumento biomedicale, esso dovrà avere caratteristiche tali da farlo ritenere sicuro;
- 5) qualora oggetto della proposta di comodato sia uno strumento informatico, dovrà essere compatibile con il sistema informatico dell'Azienda;

art. 10

Procedimento per l'accettazione della proposta di comodato

1. La S.C. Approvvigionamenti anzitutto verifica che la proposta di comodato contenga le indicazioni di cui all'art. 8. Se una o più di esse sono assenti, invita il proponente ad integrare la proposta.
2. La S.C. Approvvigionamenti accerta quindi l'esistenza dei presupposti indicati nell'articolo 9, n. 2-5, richiedendo parere scritto:
 - 1) al Direttore Amministrativo/Sanitario competente sul presupposto indicato nel numero 2 dell'articolo 9;
 - 2) alla S.C. Servizio Tecnico o alla S.C. Ingegneria Clinica sul presupposto indicato nella lettera a del numero 3 dell'articolo 9;
 - 3) alla S.C. Ingegneria Clinica sul presupposto indicato nel numero 4 dell'articolo 9;
 - 4) alla S.C. Sistema Informatico sul presupposto indicato nel numero 5 dell'articolo 9.
3. La S.C. Approvvigionamenti risolve altre eventuali questioni relative al comodato.
4. L'accettazione del comodato è effettuata con comunicazione del Responsabile della S.C. Approvvigionamenti. Nella comunicazione devono essere tra l'altro precisate le condizioni di manutenzione.
5. La comunicazione di accettazione è trasmessa:
 - 1) al comodante;
 - 2) alla struttura cui il bene è destinato;
 - 3) alla S.C. Ingegneria Clinica, se il bene in comodato è uno strumento biomedicale;
 - 4) alla S.C. Sistema Informatico, se il bene in comodato è uno strumento informatico.
6. Il comodato si perfeziona con la consegna del bene.

CAPO 4
ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DONAZIONE DI DENARO

art. 11
Proposta di donazione di denaro

1. Nella proposta di donazione di denaro sono dichiarati:
- 1) il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;
 - 2) la volontà di donare il denaro (*animus donandi*);
 - 3) l'eventuale struttura organizzativa dell'Azienda Ospedaliera cui il proponente intende destinare il denaro;
 - 4) l'importo in euro;

art. 12
Presupposti per l'accettazione della proposta di donazione di denaro

Salvo giustificato motivo, la proposta di donazione è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- 1) la proposta contiene le indicazioni di cui all'art. 11;
- 2) l'impiego del denaro è strumentale all'attività istituzionale della struttura cui è destinato;
- 3) se il proponente è un imprenditore: la proposta non deve essere formulata durante il procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati o che sono stati invitati a parteciparvi; qualora la proposta sia presentata durante un procedimento contrattuale, il procedimento diretto all'accettazione della donazione di denaro è interrotto sino alla conclusione del procedimento contrattuale;
- 4) l'eventuale onere a carico dell'Azienda Ospedaliera; qualora l'onere sia di natura pubblicitaria, esso non deve rientrare tra i casi di esclusione della pubblicità in Azienda Ospedaliera.

Art. 13
Procedimento per l'accettazione della proposta di donazione di denaro

1. La S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie anzitutto verifica che la proposta di donazione di denaro contenga le indicazioni di cui all'art. 11. Se una o più di esse sono assenti, invita il proponente ad integrare la proposta.
2. La S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie accerta quindi l'esistenza dei presupposti indicati nell'articolo 12, nn. 2 - 4, richiedendo per iscritto parere:
 - 1) al Direttore Amministrativo/Sanitario competente sul presupposto indicato nel numero 2 dell'articolo 12;
 - 2) alla S.C. Approvvigionamenti e alla S.C. Servizio Tecnico sul presupposto indicato nel n. 12 dell'articolo 4;
3. I pareri suindicati si intendono favorevoli qualora non pervenga alla S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie parere sfavorevole entro dieci giorni lavorativi dalla data di protocollo della richiesta.
4. La S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie risolve altre eventuali questioni relative alla donazione.

5. L'accettazione della donazione di denaro è stabilita con deliberazione del Direttore Generale. La deliberazione è trasmessa alla Struttura cui il denaro è destinato;

Art. 14

Forma della donazione di denaro

1. La donazione di modico valore è conclusa con scambio di corrispondenza, anche via fax, salvo che le parti prevedano una forma diversa. E' di modico valore la donazione che non diminuisce in modo apprezzabile il patrimonio del donante.

art. 15

Offerte anonime in denaro

Qualora siano versate all'Azienda Ospedaliera delle somme di denaro e non sia indicato il proponente né l'impiego, esse vengono accettate dall'Azienda Ospedaliera.

Art. 16

Beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e beni non consumabili in prova/visione.

1. Il bene strumentale allo svolgimento di attività sperimentale verrà utilizzato esclusivamente per tale attività. Esso dovrà essere restituito immediatamente dopo la sperimentazione.
2. Il bene non consumabile in prova/visione verrà utilizzato esclusivamente a tale fine; esso dovrà essere restituito immediatamente dopo la prova/visione e comunque entro 60 giorni; qualora ricorra un giustificato motivo, esso potrà essere trattenuto per un periodo superiore, ma non oltre 180 giorni. Per ogni giorno di ritardo al comodante sarà applicata una penale di € 50,00. Tale clausola è riprodotta nella comunicazione di accettazione del comodato.

CAPO 5

Art. 17

Collaudo dei beni

1. I beni donati o in comodato sono sottoposti a collaudo di funzionamento.
2. Tale collaudo è effettuato dal Responsabile della Struttura cui il bene è destinato o da suo incaricato, salva la competenza di altra Struttura.
3. L'eventuale esito negativo del collaudo di funzionamento è subito segnalato per iscritto alla S.C. Approvvigionamenti sia per i beni donati che per i beni dati in comodato.
4. Gli strumenti biomedicali donati o in comodato sono sottoposti anche a verifica di sicurezza (collaudo tecnico). Tale collaudo è effettuato dal S.S. Ingegneria Clinica. L'eventuale esito negativo di esso è subito segnalato per iscritto alla S.C. Approvvigionamenti, sia per i beni donati che per i beni in comodato.